

Edizione di lunedì 25 Maggio 2020

EDITORIALI

Primo appuntamento con Euroconference In Diretta: - 7

di Sergio Pellegrino

RISCOSSIONE

D.L. Rilancio: prorogati al 16 settembre i termini di riscossione dei versamenti sospesi

di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Al via dal 1° luglio il tax credit vacanze per le famiglie

di Alessandro Carlesimo

REDDITO IMPRESA E IRAP

D.L. Rilancio: le agevolazioni in materia di versamenti Irap

di Stefano Rossetti

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: le indennità per professionisti, co.co.co e artigiani/commercianti

di Luca Mambrin

EDITORIALI

Primo appuntamento con Euroconference In Diretta: - 7

di Sergio Pellegrino



Lunedì prossimo, 1° giugno, alle ore 9, inizia l'avventura di *Euroconference In Diretta*.

Assieme alla collega **Lucia Recchioni**, curerò **personalmente** questo prodotto, al quale credo molto e che abbiamo pensato per garantire un **aggiornamento continuativo** ancora più completo e di qualità per i professionisti e per tutti coloro i quali si occupano di fiscalità e tematiche affini.

Si tratta di un **appuntamento settimanale** – per **48 settimane all'anno** –, in **diretta web ogni lunedì dalle 9 alle 10**, con la possibilità di essere successivamente visionato **in differita** con la formula **on demand**.

Inizialmente *Euroconference In Diretta* sarà **riservato ai partecipanti a Master Breve** e agli **abbonati Evolution**, per completare l'offerta formativa e informativa di questi due prodotti *core* di Euroconference.

L'appuntamento settimanale sarà incentrato sull'**aggiornamento** in relazione ai **provvedimenti normativi**, alla **prassi** e alla **giurisprudenza più rilevante**, ma avrà anche delle **rubriche di approfondimento**.

Per rendere **ancora più completo il nostro prodotto**, abbiamo introdotto anche una rubrica dedicata alla **finanza agevolata**, tematica che assume **ancora più rilievo** in un momento storico così particolare quale quello che stiamo vivendo.

Ci siamo rivolti per questo ad un'azienda **leader** del settore, **Gruppo Finservice**, con la quale abbiamo stretto un **accordo di collaborazione**.

Attraverso ***Euroconference In Diretta***, ma anche attraverso i contributi pubblicati su ***Euroconference News***, Gruppo Finservice aiuterà noi professionisti a cogliere, **per i nostri clienti ma anche per noi stessi**, le **migliori opportunità** in un ambito così importante.

Ciascun appuntamento settimanale si articolerà in **6 sessioni**:

- **SESSIONE #1: AGGIORNAMENTO** sui provvedimenti normativi, la prassi e la giurisprudenza della settimana precedente;
- **SESSIONE #2:** esame dei principali **ADEMPIMENTI** e delle **SCADENZE** del periodo;
- **SESSIONE #3:** analisi di un **CASO OPERATIVO**;
- **SESSIONE #4: APPROFONDIMENTO** di una tematica di interesse professionale;
- **SESSIONE #5:** individuazione delle opportunità legate alla **FINANZA AGEVOLATA**;
- **SESSIONE #6: Q&A** con la risposta ai quesiti dei partecipanti.

In ogni puntata saranno i partecipanti a decidere, attraverso un **sondaggio durante la diretta**, il **caso operativo** e l'**approfondimento** che verranno sviluppati nella puntata successiva.

Per il **primo appuntamento** di **lunedì 1° giugno**, gli argomenti potranno invece essere decisi partecipando al **sondaggio** al quale si può accedere attraverso il *link* <https://www.surveymonkey.de/r/QBQ3Y3S>

La scelta è fra le seguenti tematiche:

SONDAGGIO CASO OPERATIVO

1. Il principio di continuità aziendale e gli effetti del *Covid-19* sul bilancio al 31 dicembre 2019
2. Contratti di locazione e *Coronavirus*: tutele per il locatore
3. Spese di sanificazione: si applica il *reverse charge*?

SONDAGGIO APPROFONDIMENTO

1. Finanziamento del socio e postergazione alla luce del Decreto liquidità
2. Decreto Rilancio: le misure per il settore turistico
3. Decreto Rilancio: credito d'imposta per i canoni di locazione

Da oggi è inoltre attivo il **gruppo Facebook dedicato**, che rappresenterà lo **spazio virtuale** riservato ai partecipanti di **Euroconference In Diretta** nel quale **condividere con i colleghi le riflessioni sugli argomenti affrontati nella diretta web**, rimanere **aggiornati sulla loro evoluzione**, consultare la **risposta al quesito del giorno**, partecipare ai **sondaggi**, fare **networking** e molto altro ancora.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su **Facebook** o utilizzare il *link* <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

Vi aspettiamo su Facebook e alla diretta di lunedì 1° giugno alle ore 9!

RISCOSSIONE

D.L. Rilancio: prorogati al 16 settembre i termini di riscossione dei versamenti sospesi

di Angelo Ginex

The graphic features a blue header bar with the word "DIGITAL" in white. Below it is a white section with a blue circular logo on the left. In the center, the text "Master di specializzazione" is above "LA FISCALITÀ IMMOBILIARE" in large blue letters. At the bottom, a blue button-like shape contains the text "Scopri di più >" in white.

Gli [articoli 126 e 127 D.L. 34/2020](#) (c.d. **D.L. Rilancio**) dispongono la **proroga al 16 settembre 2020** dei termini per la ripresa degli **adempimenti** e per la riscossione della generalità dei **versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020**, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) (c.d. **D.L. Liquidità**) e dagli [articoli 61 e 62 D.L. 18/2020](#) (c.d. **D.L. Cura Italia**).

Più precisamente, è previsto che i **versamenti sospesi**, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**:

1. in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020**;
2. ovvero mediante **rateizzazione**, fino ad un **massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della **prima rata entro** il predetto termine del **16 settembre**;

e, in ogni caso, **non** è possibile ottenere il **rimborso** di eventuali **importi già versati**.

Per quanto concerne i **versamenti sospesi**, occorre fare riferimento innanzitutto all'[articolo 18 D.L. 23/2020](#).

Tale disposizione prevede che a favore dei soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista la **sospensione**, nel periodo **aprile e/o maggio 2020** (con [circolare Ade 9/E/2020](#) si è precisato che le mensilità vanno considerate autonomamente), dei termini dei **versamenti** in autoliquidazione relativi a:

- **Iva**;
- **ritenute** alla fonte e **trattenute** relative all'**addizionale regionale e comunale** sui **redditi**

- da lavoro dipendente e assimilati;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;

qualora nei mesi di **marzo e/o aprile 2020**, rispetto agli stessi mesi del 2019 (cfr., con [circolare AdE n. 9/E/2020](#) si è precisato che la **data da considerare** è quella di **effettuazione dell'operazione**), essi abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi**:

1. di almeno il **33%**, se nell'anno precedente hanno prodotto **ricavi o compensi "non superiori a 50 milioni di euro"**;
2. di almeno il **50%**, se nell'anno precedente hanno prodotto **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro**.

Detta sospensione interessa anche i **soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019** e gli **enti non commerciali** che svolgono **attività istituzionale** di interesse generale **non in regime d'impresa** (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, così come precisato con [circolare AdE 9/E/2020](#), si tratta degli enti del **terzo settore** e degli **enti religiosi civilmente riconosciuti**).

Con specifico riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, la **sospensione dei versamenti Iva**, a differenza di quella relativa a ritenute e contributi, si applica indipendentemente dall'ammontare dell'anno precedente di ricavi e compensi. Per tale imposta, quindi, occorre soltanto che questi soggetti abbiano subito rispettivamente una **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi** di almeno il **33%** nel mese di **marzo 2020** rispetto a **marzo 2019** e nel mese di **aprile 2020** rispetto ad **aprile 2019**.

Specifiche ipotesi di **versamenti sospesi** sono poi indicate anche negli [articoli 61 e 62 D.L. 18/2020](#).

In particolare, a favore dei soggetti che operano nei **settori maggiormente colpiti dall'emergenza**, così come elencati nel citato [articolo 61, comma 2](#) (ad esempio, **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.**), è prevista la **sospensione** dei termini di versamento:

- di **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, **contributi previdenziali e assistenziali** e premi per l'assicurazione obbligatoria, relativi al periodo **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**;
- nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di **marzo 2020**.

Per il mese di **maggio 2020**, invece, si applicano le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**, come sopra indicate ([articolo 18 D.L. 23/2020](#)).

Per quanto concerne i soggetti che alla data del **21 febbraio 2020** avevano la **residenza** o la

sede operativa nella c.d. **zona rossa**, ovvero nel territorio dei **Comuni** di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (per quanto concerne la **regione Lombardia**) e Vò (per quanto riguarda la **regione Veneto**), è prevista la **sospensione** dei termini di versamento:

- di **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, **contributi previdenziali e assistenziali** e premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione e da **accertamenti esecutivi**, scadenti nel periodo compreso **tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**;
- nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di **marzo 2020**.

Anche in questo caso, per il mese di **maggio 2020**, si applicano le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**.

A favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi "non" superiori a 2 milioni di euro nel 2019**, sono **sospesi** i versamenti di **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, **contributi previdenziali e assistenziali** e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'**imposta sul valore aggiunto**, scadenti nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**.

Quindi, per i mesi di **aprile e maggio 2020** si applicano le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**.

Nel caso specifico delle **federazioni sportive nazionali**, degli **enti di promozione sportiva**, delle **associazioni e società sportive professionalistiche e dilettantistiche** è disposto che operi **sino al 30 giugno 2020** la **sospensione** dei termini di versamento delle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già sospesi dal **2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di marzo 2020.

Da ultimo, è **prorogato al 16 settembre 2020** anche il termine di versamento delle **ritenute** per le quali i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** hanno richiesto la **non applicazione** nel periodo **tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

AGEVOLAZIONI

Al via dal 1° luglio il tax credit vacanze per le famiglie

di Alessandro Carlesimo

Master di specializzazione

E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI, CIVILISTICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

All'indomani della graduale ripresa delle attività ricettive, il **Decreto Rilancio** ha previsto degli incentivi volti a rilanciare l'industria del turismo, comparto evidentemente penalizzato dalle limitazioni della mobilità dovute al coronavirus.

L'[articolo 176](#) del Decreto, in particolare, istituisce per l'anno 2020 un credito vacanze atto a promuovere il consumo di servizi resi nel territorio Nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.

Il bonus in questione è rivolto alle **famiglie con reddito Isee non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020**.

L'entità del credito varia in funzione della numerosità del nucleo familiare:

Importo massimo

€ 500
€ 300
€ 150

Componenti del nucleo familiare

Più di 2
2
1

La norma precisa che il credito spetta **ad una sola persona per ogni nucleo familiare ed è utilizzabile una tantum in relazione ai servizi resi da un unico operatore turistico**.

Sarà pertanto possibile, ad esempio, utilizzare il bonus per l'acquisto dei servizi di alloggio e di vitto fatturati da un'unica impresa turistica. **Non sarà invece permesso il frazionamento degli acquisti su più operatori**, ancorché si rispetti il limite massimo di spesa agevolabile sopra specificato. Pertanto, il consumatore dovrà prestare attenzione a non disperdere il credito su più operatori, incorrendo nel rischio di perdere una parte del beneficio.

Il riconoscimento dell'agevolaione, a pena di decadenza, è previsto subordinatamente al

rispetto delle seguenti condizioni:

- le prestazioni ricettive devono essere rese **entro i confini nazionali**;
- **l'ammontare della spesa deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale** (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell'utente titolare del credito;
- il pagamento **non deve transitare attraverso portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito, lo stesso è fruibile **per l'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d'imposta** spettante in capo all'avente diritto.

Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, recupera un credito di imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi da questo dovuti, ovvero, monetizzare mediante la cessione dello stesso a terze parti, ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari. Questi ultimi cessionari potranno a loro volta alienare il credito oppure, procedere, integralmente o parzialmente, all'utilizzo del medesimo in compensazione.

Il credito quindi, una volta ceduto, preserva nei vari passaggi la **possibilità di smobilizzo e/o utilizzo in compensazione**.

La disposizione, inoltre, prevede una deroga ai limiti di compensazione annui dettati dalla legge con riferimento alle compensazioni *ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997*. **L'ammontare compensabile annuo potrà pertanto eccedere il valore di:**

- **€ 1.000.000** (limite generale di compensazione in F24, recentemente innalzato dall'[articolo 147 del DL Rilancio](#));
- **€ 250.000** (limite di utilizzo previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Sotto il **profilo sanzionatorio**, l'ultimo periodo dell'[articolo 176, comma 5](#) dispone che, *"Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni"*.

Dunque, si prevede **l'esonero da responsabilità delle imprese turistiche in caso di disconoscimento del bonus per l'assenza dei requisiti sopra enunciati**, liberandole così dall'onere di verificare di volta in volta la legittima spettanza del bonus in capo all'utente ospitato. Trova invece applicazione su questi **la sanzione per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto del 80% sul corrispettivo ricevuto**.

Bisognerà tuttavia attendere la pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

per capire a pieno le **procedure da rispettare per il riconoscimento del credito**. Nel documento verranno infatti fornite indicazioni più precise in merito alle **modalità di pagamento dei servizi** e alle **procedure operative destinate a regolare la gestione del credito** assegnato ai fornitori.

REDDITO IMPRESA E IRAP

D.L. Rilancio: le agevolazioni in materia di versamenti Irap

di Stefano Rossetti

The graphic features a blue header bar with the word 'DIGITAL' in white. Below it, a white section contains the text 'Seminario di specializzazione' and 'DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI' in large blue letters. At the bottom, a blue button-like shape contains the text 'Scopri di più >'.

L'[articolo 24 del D.L. Rilancio](#) (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, **la non debenza del saldo Irap e della prima rata di acconto**.

Sotto il **profilo soggettivo** la disposizione interessa:

- i soggetti che esercitano **attività di impresa**;
- gli **esercenti arti e professioni**

che nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. (periodo d'imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi **non superiori a 250.000.000 euro**.

Il limite di 250.000.000 euro deve essere verificato con riferimento:

- ai **ricavi caratteristici ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir** per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d'impresa;
- ai **compensi ex articolo 54, comma 1 del Tuir** in relazione agli esercenti arti e professioni.

Quanto sopra comporta un'analisi accurata dei componenti positivi di reddito dei contribuenti, in quanto gli esercenti attività d'impresa dovranno considerare solo i ricavi caratteristici derivanti **dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa** ed i ricavi derivanti delle **cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione**.

Non devono essere considerati gli altri elementi positivi di reddito quali ad esempio:

- le **plusvalenze patrimoniali** ([articolo 86 Tuir](#));
- le **sopravvenienze attive** ([articolo 88 Tuir](#));
- gli **interessi attivi** ([articolo 89 Tuir](#)).

Gli **esercenti arti e professioni**, invece, devono considerare i compensi professionali percepiti (sia in denaro sia in natura) in base al **principio di cassa**. Particolari problemi di quantificazione del compenso potrebbero sorgere nell'ipotesi di un **incasso in natura**: in tal caso occorre rifarsi alle regole dettate dall'[articolo 9 Tuir](#) al fine determinare il **valore normale** del bene ricevuto in pagamento.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'[articolo 54, comma 1, Tuir](#) devono essere considerati anche i **compensi sottoforma di partecipazione agli utili**, mentre non rilevano i contributi previdenziali e assistenziali integrativi che vengono addebitati al cliente.

Sono invece **esclusi, a prescindere dal dato quantitativo riferito ai ricavi**, i soggetti:

- che determinano la base imponibile Irap secondo le disposizioni degli [articoli 7 e 10-bis D.Lgs. 446/1997](#) ovvero le **imprese di assicurazione**, le **Amministrazioni Pubbliche**;
- ex [articolo 162-bis Tuir](#), ovvero **gli intermediari finanziari e le società holding**.

Dal **punto di vista operativo**, l'agevolazione consiste:

- in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, **nell'esonero dal versamento del saldo Irap, mentre resta dovuto il pagamento dell'acconto**;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **nell'esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap**.

Sulla base di quanto sopra, dunque, i soggetti che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare saranno esonerati dal versamento:

- **del saldo Irap** relativo al periodo d'imposta 2019 in scadenza il **30 giugno 2020**;
- **della prima rata di acconto Irap** relativo al periodo d'imposta 2020 in scadenza il **30 giugno 2020**.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che non hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il beneficio è spostato avanti nel tempo.

Si consideri, **ad esempio**, un'impresa con il periodo d'imposta compreso tra il **1° dicembre e il 30 novembre**:

- in relazione al periodo d'imposta **1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020**, **la prima rata di acconto in scadenza in data 31 maggio 2020 sarà dovuta così come la seconda rata di acconto in scadenza il 31 ottobre 2020. Il saldo in scadenza il 31 maggio 2021**,

invece, non sarà dovuto;

- in relazione al periodo d'imposta **1° dicembre 2020 – 30 novembre 2021 la prima rata di acconto in scadenza il 31 maggio 2021 non sarà dovuta.**

Oltre a quanto sopra, occorre anche sottolineare che la portata agevolativa della norma non è uguale per tutte le imprese e professionisti, infatti il beneficio previsto dall'**articolo 24** del Decreto Rilancio varia in funzione delle **dimensioni** del contribuente:

- **coloro che applicano gli Isa**, ai sensi dell'[articolo 58 D.L. 124/2019](#) (il c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), devono versare gli acconti d'imposta in misura paritaria, pertanto **il beneficio che otterranno sarà pari al 50% dell'imposta storica**;
- **chi non applica gli ISA**, diversamente da quanto sopra, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001](#), si vedrà riconoscere un'agevolazione pari al **40%** dell'Irap dovuta per il periodo d'imposta precedente.

Da ultimo si sottolinea come la non debenza del primo acconto Irap **non rappresenta un mero differimento che comporta un beneficio esclusivamente finanziario**, ma si tratta di un vero e proprio abbuono, infatti è stato espressamente previsto che **l'importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta**.

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: le indennità per professionisti, co.co.co e artigiani/commercianti

di Luca Mambrin



L'[articolo 84](#) e l'[articolo 78 del D.L. 34/2020](#), noto come “**Decreto Rilancio**” ha riconosciuto specifiche indennità per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lavoratori autonomi e co.co.co

Per il mese di **aprile 2020** viene riconosciuta **l'indennità di euro 600** ai soggetti già beneficiari della medesima indennità prevista per il mese di marzo dall'[articolo 27 D.L. 18/2020](#) ovvero:

- ai **liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020**;
- ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data.

Tali soggetti **devono essere iscritti alla Gestione separata Inps**, non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità dovrebbe essere erogata in via **automatica**, senza necessità di inviare ulteriori istanze all'Inps.

Per il mese di **maggio 2020** invece è previsto il riconoscimento di **un'indennità pari ad euro 1.000** ai **liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (19.05.2020)**, iscritti alla Gestione separata Inps che:

- **non siano titolari di pensione;**
- **non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;**
- abbiano subito una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito** del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito va individuato secondo il **principio di cassa**, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e

nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per poter ottenere tale indennità viene richiesto che il soggetto presenti all'Inps la domanda nella quale venga **autocertificato il possesso dei requisiti previsti**.

Per i soggetti **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Inps viene invece prevista un'indennità per il **mese di maggio** per un **importo pari ad euro 1.000** solo nel caso in cui il soggetto:

- **non sia titolari di pensione;**
- **non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie**
- **abbia cessato il rapporto di lavoro** alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 05.2020.

Gestione AGO – artigiani e commercianti

L'[articolo 28 D.L. 18/2020](#) ha previsto l'erogazione di un'indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle **gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps. L'indennità spetta in particolare ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative gestioni.

L'[articolo 84, comma 4 del “Decreto Rilancio”](#) prevede anche per tali categorie di soggetti **il rinnovo automatico del bonus anche per il mese di aprile per un importo di euro 600**, mentre per il mese di maggio non è prevista l'erogazione di alcuna indennità.

Lavoratori autonomi iscritti agli enti previdenziali privati

Il **Decreto Cura Italia**, nell'[articolo 44](#), al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno **cessato, ridotto o sospeso** la loro attività o il loro rapporto di lavoro ha istituito un Fondo denominato **“Fondo per il reddito di ultima istanza”** volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una **indennità**, entro uno specifico limite di spesa per l'anno 2020.

Il **D.M. 28.03.2020** ha definito i **criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità**, stabilita per il mese di marzo pari ad **euro 600**, esclusivamente per i lavoratori autonomi iscritti nelle casse previdenziali private che hanno percepito nell'anno 2018 un **reddito complessivo**, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e per le locazioni brevi:

- non superiore ad **euro 35.000** e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- **compreso tra euro 35.000 ed euro 50.000** ed abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per **cessata attività** si intende la **chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**, mentre per **riduzione o sospensione** dell'attività si intende una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020** rispetto al reddito del primo trimestre 2019, reddito individuato con il **principio di cassa** come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Nell'[articolo 78 del Decreto Rilancio](#) l'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria **è stata estesa anche per i mesi di aprile e maggio**, a condizione che soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non siano:

1. **titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;**
2. **titolari di pensione.**

Viene **abrogato** poi l'[articolo 34 D.L. 23/2020](#) che subordinava il beneficio del bonus alla condizione di essere iscritto alla cassa in **via esclusiva**.

Si dovrà attendere l'emanazione di uno specifico decreto nonché le istruzioni delle varie casse di previdenza per eventuali condizioni e requisiti per poter accedere all'indennità.